



COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

CODICE ISTAT – 01017
CODICE CATASTALE – A590

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

21 / 2017

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta chiusa al pubblico

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24
D.LGS. n. 175 DEL 19.08.2016 - RICOGNIZIONE PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventisette**, del mese di **settembre**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, viene convocato a seduta il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
FERRERO VERCELLI LUIGI	Presidente	X	
FERRERO MAURO	Vice Sindaco	X	
RIVOLI PAOLO	Consigliere		X
REANO AGOSTINA	Consigliere	X	
GIACHETTO-RATER GEMMA	Consigliere	X	
ROVETTO GIACOMO CARLO	Consigliere	X	
BARBERO FRANCESCO ALBERTO	Consigliere	X	
ALLERA GIUSEPPE	Consigliere	X	
SIMONE TEODORO	Consigliere	X	
SCADUTO MARINA	Consigliere		X
PETROLO ROSARIO	Consigliere	X	
Totale		9	2

Assume la presidenza Signor **FERRERO VERCELLI LUIGI**, Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Claudio Riccardo GIACHINO**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 21/2017 DEL 27/09/2017

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. n. 175
DEL 19.08.2016 - RICOGNIZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dal Sindaco FERRERO VERCELLI Luigi, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale che relazione in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti 9

Votanti 9

Voti favorevoli 9

Voti contrari ===

Astenuti ===

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto, corredata dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento

**IL SINDACO
PROPONE CHE
IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio

(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Baldissero Canavese e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni detenute;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

VISTA la Relazione Conclusiva al Piano di Razionalizzazione delle società Partecipate del Comune di Baldissero Canavese del 23.03.2016 per mezzo della quale si dà atto di aver completato le fasi di razionalizzazione previste dal Piano 2015, ottemperando puntualmente alle prescrizioni normative in materia;

PRESO ATTO che la Relazione conclusiva suddetta è stata trasmessa alla Sezione Regionale Piemonte della Corte dei Conti;

DELIBERI

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell'allegato Piano;

3. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
5. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
6. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Consiglio Comunale N. 21 / 2017

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i **SEGUENTI PARERI** dai Responsabili dei Settori, in ordine rispettivamente:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità Tecnica	Favorevole	27/07/17	Claudio Riccardo Giachino	
Regolarità Contabile				

Approvato e sottoscritto, in originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to FERRERO VERCELLI LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio Riccardo GIACHINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che

- copia del presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.baldisserocanavese.to.it (art. 32 L. 69/2009) dal 28/09/2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Baldissero C.se, lì 28/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio Riccardo Giachino

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Baldissero C.se, lì 28/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sabina Bonaudo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 27-set-2017

- X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)
Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Baldissero C.se, lì 27-set-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio Riccardo Giachino

Ricorsi

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.